



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXIV - n. 28

**Pubblicato sul sito *www.agcm.it*
14 luglio 2014**

SOMMARIO

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE	5
I689C - ORGANIZZAZIONE SERVIZI MARITTIMI NEL GOLFO DI NAPOLI	
<i>Provvedimento n. 25000</i>	5
I773 - CONSORZIO BANCOMAT-COMMISSIONI BILL PAYMENTS	
<i>Provvedimento n. 25012</i>	7
OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE	10
C11667 - UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO-INTER MUTUELLES ASSISTANCE/IMA ITALIA ASSISTANCE	
<i>Provvedimento n. 24994</i>	10
PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE	11
PS9223 - UFFICIO EMERGENZA DEBITI-RISTRUTTURAZIONE DEBITI	
<i>Provvedimento n. 24989</i>	11
PS9295 - KIDEO-MANCATA CONSEGNA PRODOTTO	
<i>Provvedimento n. 25002</i>	18
PS9350 - PERFOLINE-GLUCOBURNER E DECABURNER	
<i>Provvedimento n. 25004</i>	27
PS9295 - KIDEO - MANCATA CONSEGNA PRODOTTO	
<i>Avviso di adozione provvedimento di chiusura del procedimento</i>	39
VARIE	40
REGOLAMENTO SULLE PROCEDURE ISTRUTTORIE IN MATERIA DI TUTELA DEL CONSUMATORE	
<i>Provvedimento n. 24955</i>	40

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

I689C - ORGANIZZAZIONE SERVIZI MARITTIMI NEL GOLFO DI NAPOLI *Provvedimento n. 25000*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA dell 25 giugno 2014;

SENTITO il Relatore Presidente Giovanni Pitruzzella;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea ("TFUE");

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio europeo del 16 dicembre 2002;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera del 30 maggio 2013, n. 24357, con la quale l'Autorità ha avviato un procedimento, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 2, della legge n. 287/90, nei confronti delle società Alicost S.p.A., Alilauro Gruson S.p.A., SNAV S.p.A., Navigazione Libera del Golfo S.r.l., Medmar Navi S.p.A., Servizi Marittimi Liberi Giuffré & Lauro S.r.l., Alilauro S.p.A., Procidamar S.r.l., Medmar S.p.A., Consorzio Linee Marittime Neapolis, Consorzio Linee Marittime Partenopee e Metrò del Mare S.c.a.r.l.; ha riaperto il procedimento n. I689, avviato in data 13 novembre 2008, nei confronti delle medesime società ai sensi degli articoli 14 e 14-ter, comma 3, della legge n. 287/90, per accertare l'esistenza di una o più violazioni dell'articolo 2 della legge n. 287/90 o dell'articolo 101 TFUE; ha esteso tale procedimento all'accertamento di ulteriori ipotesi di coordinamento delle strategie commerciali fra concorrenti, suscettibili di costituire autonome violazioni dell'articolo 2 della legge n. 287/90 o dell'articolo 101 TFUE, ulteriori rispetto a quelle contestate nel provvedimento di avvio del procedimento n. I689; ha esteso il medesimo procedimento nei confronti della società Gescab S.r.l., dell'Associazione Cabotaggio Armatori Partenopei e della società Lauro.it S.p.A.; ha fissato il termine di chiusura del procedimento al 30 maggio 2014;

VISTA la propria delibera n. 24514 dell'11 settembre 2013, con la quale l'Autorità ha esteso oggettivamente l'istruttoria all'accertamento di possibili violazioni dell'articolo 2 della legge n. 287/90 o dell'articolo 101 TFUE concernenti le attività di trasporto marittimo di passeggeri sulle rotte da e per le isole Eolie e sulle rotte da e per le isole Pontine;

VISTA la propria delibera n. 24830 del 5 marzo 2014, con la quale l'Autorità ha disposto di proseguire il procedimento nei confronti della società HC – Holding Company S.r.l., nella quale risulta essere stata fusa per incorporazione la società Medmar S.p.A. e, contestualmente, di prorogare al 31 luglio 2014 il termine di chiusura del procedimento;

VISTA la trasmissione tardiva di talune informazioni richieste nel corso del procedimento e la necessità di analizzarle nel contesto dell'istruttoria¹;

¹ Cfr., in particolare, le risposte delle Capitanerie di Porto di Napoli e Salerno, oltre a quelle delle Guardie Costiere di Ischia e Capri, pervenute da ultimo in data 23 aprile 2014 (doc. I689C n. 827), nonché la risposta della Regione Campania alle richieste di informazioni dell'Autorità del 9 luglio 2013, 6 marzo 2014 e 3 aprile 2014, pervenuta in data 9 giugno 2014 (doc. I689C n. 841).

VISTA la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie di cui l'Autorità ha verificato la non manifesta infondatezza nell'adunanza del 25 giugno 2014;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che, alla luce della duplicità e complessità dei profili oggetto di accertamento nell'ambito del procedimento, riguardanti l'uno la presunta inottemperanza agli impegni assunti dalle parti e resi obbligatori dall'Autorità nel procedimento I689 e l'altro la presunta intesa, appare opportuno consentire alle parti del procedimento di disporre di un congruo periodo di tempo al fine di garantire il pieno esercizio del contraddittorio e dei diritti di difesa;

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere a tal fine alla proroga del termine di conclusione del procedimento;

DELIBERA

di prorogare al 31 ottobre 2014 il termine di chiusura del procedimento.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella

AVVISO

Avviso: Ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217, considerato il numero elevato dei soggetti che hanno presentato denunce o istanze utili all'avvio dell'istruttoria I689 e I689C, nonché alla sua estensione oggettiva, la notifica del provvedimento di proroga del termine di chiusura del presente procedimento n. I689C, assunto dall'Autorità nell'adunanza del 25 giugno 2014, è effettuata tramite pubblicazione del presente avviso sul Bollettino dell'Autorità, pubblicato sul sito istituzionale.